COMUNE DI POGGIO PICENZE

Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Aggiornata a ottobre 2026

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.11.2026

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Istituzione e presupposto
Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento
Art. 4 - Esenzioni
Art. 5 - Misura dell'imposta
Art. 6 - Versamento dell'imposta
Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
Art. 7-bis - Soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e gestori di portali telematici
Art. 8 - Destinazione del gettito
Art. 9 - Attività di controllo e accertamento
Art. 10 - Sanzioni
Art. 11 - Riscossione coattiva
Art. 12 - Rimborsi e compensazione
Art. 13 - Contenzioso
Art. 14 - Funzionario Responsabile dell'imposta
Art. 15 - Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Poggio Picenze dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno, tributi degli enti locali e Statuto dei diritti del contribuente, nonché, in quanto compatibile, il Regolamento generale delle entrate del Comune.

Art. 2 - Istituzione e presupposto

1. È istituita nel Comune di Poggio Picenze l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2027, purché siano rispettati i termini e le condizioni di efficacia previsti dalla normativa statale e, in particolare, dall'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora tali condizioni non risultino soddisfatte, l'imposta trova applicazione dalla diversa data risultante dalla normativa vigente.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, comunque denominate e classificate dalla normativa regionale, ubicate nel territorio del Comune di Poggio Picenze, compresi gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. L'imposta è dovuta per ciascun pernottamento e fino a un massimo di sei pernottamenti consecutivi presso la medesima struttura ricettiva.

5. Ai fini del comma precedente, i pernottamenti si considerano consecutivi quando non intervenga un'effettiva interruzione del soggiorno presso la medesima struttura. L'imposta non è pertanto dovuta a decorrere dal settimo pernottamento consecutivo.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Poggio Picenze, pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta ovvero, nei casi previsti dalla legge, al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo.

4. Il mancato esercizio della rivalsa nei confronti del soggetto passivo non esonera il responsabile del pagamento dall'adempimento dell'obbligazione tributaria nei confronti del Comune.

5. Per le locazioni brevi si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modificazioni.

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;

b) gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, alla Polizia locale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica a ogni autista di pullman e a un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

d) i dipendenti delle strutture ricettive che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa, alloggiano gratuitamente presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Poggio Picenze;

e) gli studenti che svolgono stage o tirocini presso strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;

f) le persone con disabilità la cui condizione sia riconosciuta ai sensi della normativa vigente e, ove necessario, un loro accompagnatore;

g) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali nell'ambito di iniziative di turismo sociale, composti da persone di età non inferiore a sessantacinque anni, che soggiornano in strutture alberghiere classificate a una, due o tre stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di agosto e dicembre;

h) i soggetti ospiti del Comune di Poggio Picenze qualora le spese di pernottamento siano integralmente a carico del Comune;

i) i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria, nonché per finalità di soccorso o assistenza umanitaria.

2. Il diritto all'esenzione deve essere comprovato mediante idonea documentazione o dichiarazione, secondo le seguenti modalità:

a) per l'ipotesi di cui alla lettera a), mediante esibizione di documento idoneo a comprovare l'età del minore;

b) per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d), mediante documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonea a comprovare la sussistenza dei relativi requisiti;

c) per l'ipotesi di cui alla lettera e), mediante attestazione rilasciata dall'istituto scolastico, dall'università, dall'ente formativo o dal soggetto promotore del tirocinio;

d) per l'ipotesi di cui alla lettera f), mediante documentazione o dichiarazione idonea a comprovare esclusivamente la sussistenza del requisito necessario per beneficiare dell'esenzione, evitando l'acquisizione di dati sanitari ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari;

e) per l'ipotesi di cui alla lettera g), mediante documentazione ufficiale attestante l'organizzazione del soggiorno da parte dell'ente pubblico locale promotore;

f) per l'ipotesi di cui alla lettera h), mediante attestazione del competente ufficio comunale dalla quale risulti che le spese di pernottamento sono integralmente a carico dell'Ente;

g) per l'ipotesi di cui alla lettera i), mediante copia del provvedimento dell'autorità pubblica, della convenzione o di altro atto idoneo a giustificare il soggiorno.

3. La documentazione relativa alle esenzioni è acquisita e conservata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento secondo criteri di gradualità coerenti con il prezzo del pernottamento, anche tenendo conto della tipologia e della classificazione delle strutture ricettive previste dalla normativa regionale, delle loro caratteristiche e dei servizi offerti.

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza

2. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa statale vigente.

3. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può prevedere, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento, riduzioni della tariffa fino al cinquanta per cento per determinati periodi dell'anno e/o per delimitate porzioni del territorio comunale, purché fondate su criteri oggettivi.

4. L'imposta si applica per tutti i mesi dell'anno, salvo le eventuali riduzioni previste ai sensi del comma precedente.

Art. 6 - Versamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva versa al Comune le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo il seguente calendario:

– entro il 16 aprile, per il primo trimestre (gennaio-marzo);
– entro il 16 luglio, per il secondo trimestre (aprile-giugno);
– entro il 16 ottobre, per il terzo trimestre (luglio-settembre);
– entro il 16 gennaio dell'anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre).

2. Il versamento è effettuato mediante la piattaforma pagoPA o con le altre modalità di pagamento rese disponibili dal Comune nel rispetto della normativa vigente.

3. Il pagamento al Comune riguarda l'imposta dovuta per il periodo di riferimento e non è limitato alle sole somme materialmente riscosse dal soggetto passivo, ferma restando la facoltà di rivalsa prevista dalla legge.

4. Il versamento dell'imposta è dovuto per qualsiasi importo, senza applicazione di soglie minime.

5. Restano ferme le eventuali modalità operative specificamente previste dalla legge o da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7-bis per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.

Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Poggio Picenze sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e sono tenuti all'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. I gestori, distintamente per ciascuna struttura ricettiva, sono tenuti a:

a) accreditarsi, prima dell'inizio dell'attività, al Portale telematico per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune e registrare ciascuna struttura gestita. Per le strutture già in attività alla data di prima applicazione dell'imposta, l'accreditamento deve essere effettuato entro il termine comunicato dal Comune;

b) informare adeguatamente gli ospiti, anche mediante strumenti digitali e nelle principali lingue straniere, dell'applicazione dell'imposta, delle tariffe, delle esenzioni e della documentazione necessaria per usufruirne;

c) richiedere ai soggetti passivi il pagamento dell'imposta e rilasciare idonea quietanza, mediante indicazione nel documento fiscale relativo al soggiorno oppure mediante separata ricevuta, anche in formato elettronico;

d) versare al Comune l'imposta dovuta con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 6;

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza

e) trasmettere al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre, mediante il Portale telematico o le altre procedure informatiche stabilite dall'Amministrazione, una comunicazione periodica trimestrale contenente almeno:

– il numero complessivo dei pernottamenti;

– il numero dei pernottamenti imponibili;

– il numero dei pernottamenti e/o soggetti esenti, distinti secondo le causali previste;

– l'imposta dovuta;

– gli eventuali ulteriori dati necessari al controllo e alla corretta gestione del tributo.

La comunicazione deve essere presentata anche qualora, nel trimestre di riferimento, non risultino pernottamenti imponibili o imposta dovuta, purché la struttura risulti attiva nel periodo;

f) presentare, esclusivamente in via telematica mediante l'apposito canale dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione annuale cumulativa prevista dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 23/2011, entro il termine previsto dalla legge, attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

g) comunicare tempestivamente, mediante il Portale o secondo le modalità stabilite dal Comune, ogni variazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, compresa la sospensione o cessazione dell'attività.

3. I gestori sono tenuti a conservare la documentazione relativa all'imposta, comprese le attestazioni relative alle esenzioni, per il periodo previsto dalla normativa vigente e comunque fino alla scadenza dei termini previsti per l'attività di accertamento.

4. La documentazione deve essere resa disponibile al Comune in caso di controllo nel rispetto della normativa in materia tributaria e di protezione dei dati personali.

Art. 7-bis - Soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e gestori di portali telematici

1. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che incassano il canone o il corrispettivo del soggiorno ovvero intervengono nel relativo pagamento assumono, nei casi previsti dalla legge, la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di pagamento, dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa statale vigente e, per quanto compatibili, dal presente Regolamento.

3. Per l'omesso o parziale versamento, nonché per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa statale vigente e dall'articolo 10 del presente Regolamento.

4. L'Amministrazione comunale può stipulare con i soggetti di cui al comma 1 accordi o convenzioni diretti a semplificare le modalità operative di riscossione, pagamento, comunicazione e controllo dell'imposta.

5. Le convenzioni di cui al comma precedente non possono derogare al presupposto dell'imposta, ai soggetti passivi, alle esenzioni, alla misura dell'imposta o agli obblighi previsti direttamente dalla legge statale. Eventuali differenti modalità o scadenze operative devono essere giustificate da esigenze di semplificazione e garantire la corretta e tempestiva acquisizione del tributo da parte del Comune.

Art. 8 - Destinazione del gettito

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato alle finalità previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e, in particolare, al finanziamento:

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza

a) di interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;

b) di interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali;

c) delle ulteriori finalità espressamente consentite dalla normativa statale vigente, compresi i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. L'Amministrazione comunale individua annualmente, nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con il gettito dell'imposta di soggiorno.

3. L'Amministrazione può promuovere forme di confronto con le associazioni rappresentative degli operatori turistici e con gli altri soggetti interessati ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine può essere costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, composto secondo modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune effettua le attività di controllo, liquidazione e accertamento dell'imposta secondo le disposizioni vigenti in materia di tributi degli enti locali, dello Statuto dei diritti del contribuente e del presente Regolamento.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 161 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le ulteriori disposizioni vigenti in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può, nel rispetto della normativa vigente:

a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori dei portali telematici a esibire o trasmettere atti, documenti e dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta;

b) inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, assegnando un congruo termine per la risposta;

c) acquisire dati e informazioni presso uffici pubblici, banche dati e altri soggetti nei casi e con le modalità consentiti dalla legge;

d) effettuare riscontri tra i dati dichiarati e quelli legittimamente acquisiti da altre fonti.

4. Qualora la documentazione risulti assente, insufficiente, contraddittoria o manifestamente inattendibile, il Comune può determinare l'imposta dovuta anche mediante elementi presuntivi, purché adeguatamente motivati e fondati su dati oggettivi.

5. A tale fine possono essere utilizzati, tra gli altri elementi disponibili, la capacità ricettiva autorizzata o dichiarata della struttura, i periodi di effettiva apertura, le presenze rilevate da fonti istituzionali, i dati relativi alle prenotazioni e ogni altra informazione legittimamente acquisita. Il ricorso a dati medi di occupazione o saturazione di strutture analoghe costituisce criterio sussidiario e deve essere specificamente motivato.

6. È sempre ammessa la prova contraria da parte del soggetto interessato.

7. Nei procedimenti per i quali la legge lo prevede, il Comune assicura il contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 10 - Sanzioni

1. Alle violazioni relative all'imposta di soggiorno si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027 trovano applicazione, in particolare, il

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza

Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e l'articolo 12 del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, fatte salve successive modificazioni normative.

2. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta entro i termini stabiliti si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la sanzione prevista dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173, nella misura vigente al momento della violazione, ferme restando le riduzioni previste per i versamenti effettuati con ritardo e le eventuali successive modificazioni legislative.

3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 23/2011 si applica, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027, la sanzione amministrativa pari al 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a euro 50,00.

4. Per l'infedele presentazione della medesima dichiarazione annuale si applica, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027, la sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a euro 50,00.

5. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della comunicazione periodica trimestrale prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera e), qualora la violazione non sia già sanzionata da una specifica disposizione tributaria statale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. È ammesso il ravvedimento operoso nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. L'applicazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta, degli interessi e delle eventuali spese dovute.

8. Il Comune procede alla determinazione dell'imposta eventualmente non dichiarata o non versata secondo le modalità di accertamento previste dall'articolo 9.

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese e non versate nei termini sono riscosse secondo la normativa vigente in materia di riscossione delle entrate degli enti locali.

2. Gli avvisi di accertamento sono emessi con efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalle disposizioni successivamente vigenti.

3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dal Comune oppure mediante i soggetti legittimati dalla normativa vigente.

Art. 12 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa della documentazione necessaria.

3. In caso di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, il maggiore importo può, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, essere compensato con l'imposta dovuta alle successive scadenze.

4. Sulle somme da rimborsare e su quelle dovute al Comune si applicano gli interessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie relative all'imposta di soggiorno appartengono alla giurisdizione tributaria e sono devolute alle competenti Corti di giustizia tributaria secondo la normativa vigente.

2. Restano applicabili gli istituti deflativi e gli strumenti di tutela del contribuente previsti dalla normativa tributaria vigente, in quanto compatibili con l'imposta di soggiorno.

Art. 14 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il Funzionario Responsabile esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti comunali applicabili e, in particolare:

a) cura l'organizzazione e la gestione del tributo;

b) sottoscrive gli atti di gestione, liquidazione e accertamento di propria competenza;

c) dispone i rimborsi e autorizza le compensazioni;

d) cura i rapporti con i soggetti obbligati e le attività di controllo;

e) adotta ogni altro provvedimento necessario alla corretta applicazione dell'imposta.

Art. 15 - Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dalla legge e trova applicazione all'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2027, subordinatamente al rispetto delle condizioni di efficacia e pubblicazione previste dall'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto-Legge n. 201/2011.

2. La Giunta Comunale, con deliberazione motivata e in presenza di oggettive e documentate esigenze tecniche od organizzative, può differire esclusivamente i termini relativi ad adempimenti stabiliti dal presente Regolamento e non direttamente previsti dalla legge statale.

3. La facoltà di cui al comma precedente non può essere esercitata per modificare termini stabiliti dalla legge, compreso il termine di presentazione della dichiarazione annuale ministeriale, né può incidere sul presupposto dell'imposta, sui soggetti passivi, sulle esenzioni, sulla misura del tributo o sul relativo regime sanzionatorio.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti e, in quanto compatibile, il Regolamento generale delle entrate del Comune.

5. Sono abrogate, dalla data di efficacia del presente Regolamento, le disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili.

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza

Comune di Poggio Picenze prot. n. 0005950 del 23-11-2026 in partenza